

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2549

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUARIENTO, DE MARZI, MIOTTI CARLI AMALIA, GIRARDIN,
SARTOR, BREGANZE**

Presentata il 15 luglio 1965

**Modificazione delle norme in materia di assicurazioni dei dipendenti da
Enti locali e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza assunti
per brevi periodi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alla vigente legislazione (articolo 5 della legge 3 marzo 1938, n. 680, confermato dall'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, n. 379), requisito essenziale per l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.-E.L.) è che il personale dipendente da Enti locali e da Istituzioni di assistenza e beneficenza sia adibito a servizi di carattere permanente.

Il Ministero del tesoro (Direzione generale degli istituti di previdenza — Divisione quinta) con circolare n. 538 di prot. n. 40175 pos. 12, in data 16 maggio 1959, a tal proposito ha chiarito che... « Per servizi di carattere « permanente » debbono intendersi quelli inerenti alla normale attività e finalità dell'Ente, quali i servizi di natura amministrativa in genere, di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade, scuole, edifici comunali, mattatoi, cimiteri, giardini alberati, servizi sanitari, ecc., in contrapposto agli altri servizi di carattere eccezionale e contingente, determinati da necessità ed esigenze straordinarie, puramente eccezionali, dovuti a motivi imprevedibili e non attinenti in alcun modo all'attività e funzione dell'ente stesso, quali il servizio razionamento consumi, i lavori eseguiti per conto dello Stato o di altri enti in periodi bellici, o per altre cause, la manutenzione straordinaria del-

le strade, ecc., ovvero i lavori eseguiti in occasione di calamità, alluvioni, ecc.

Il carattere « permanente » del servizio non può intendersi in senso soggettivo, e cioè in rapporto alla durata delle prestazioni del dipendente che può essere anche brevissima (a giornata) e saltuaria, senza che venga meno l'obbligo di iscrizione alla predetta Cassa per dipendenti da enti locali — bensì in senso oggettivo, avendo riguardo soltanto alla natura del servizio stesso ».

L'applicazione di tale norma provoca inconvenienti gravi in danno dei lavoratori dipendenti degli Enti locali, fra i quali:

1) l'esclusione dell'assicurazione contro la disoccupazione nei confronti del personale operaio (gli impiegati temporanei sono invece obbligati all'assicurazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264);

2) la mancata copertura assicurativa, agli effetti della pensione, nella ipotesi in cui l'interessato non raggiunga per effetto di rapporti di breve durata i requisiti minimi per la pensione a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali. Si chiarisce, infatti, che la legge 2 aprile 1958, n. 322, prevede la copertura assicurativa presso l'I.N.P.S. a favore del dipendente cessato dal servizio presso l'Ente locale, detraendo dall'indennità *una tantum* spettantegli l'importo necessario al versamen-

to dei contribuiti. Nell'ipotesi, però, di occupazione di durata inferiore all'anno, non spetta l'indennità *una tantum* (articolo 6 legge 11 aprile 1955, n. 379) e, conseguentemente, il Ministero del tesoro — direzione generale degli istituti di previdenza — in stretta osservanza alla norma contenuta nella legge 2 aprile 1958, n. 322, non provvede alla costituzione della posizione assicurativa;

3) complessità degli adempimenti amministrativi connessi alle formalità per l'iscrizione dei dipendenti e la loro successiva cancellazione, a breve scadenza, e maggior onere contributivo a carico dell'Ente.

Il problema, peraltro, di rilevante portata sociale, potrebbe essere risolto con una legge che preveda l'assicurabilità presso l'I.N.P.S. dei dipendenti assunti da Enti locali e da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per lavori temporanei e stagionali o comunque di durata inferiore ad un anno anche se di carattere « permanente ».

Si può obiettare che tale soluzione, se pur risolve i problemi succitati, ne fa sorgere altri. Ad esempio, la mancata valutazione dei periodi di servizio temporaneo o stagionale, agli effetti di una eventuale pensione a carico della Cassa previdenza dipendenti enti locali, nella ipotesi in cui il dipendente sia riassunto presso lo stesso Ente o presso altro Ente soggetto all'iscrizione alla predetta Cassa.

L'inconveniente, però, appare facilmente superabile, ammettendo la possibilità del cumulo dei servizi resi alle dipendenze di enti locali con iscrizioni all'I.N.P.S. con quelli per i quali vi è la copertura alla C.P.D.E.L. agli effetti della determinazione della pensione a carico di detta Cassa e con diritto da parte di essa alla surrogazione dei diritti derivanti al lavoratore in base ai contributi versati all'I.N.P.S.

La surrogazione dovrà essere fatta valere dal Ministero del tesoro-direzione generale degli Istituti di previdenza.

Analoga procedura ha già trovato formulazione di legge, ad esempio, nel caso di sostituzione dell'ente locale nei diritti derivanti al dipendente iscritto (obbligatoriamente) allo I.N.P.S. e (facoltativamente) alla Cassa dipendenti enti locali, per il medesimo periodo.

Altro inconveniente è quello che gli enti locali, ai fini di sottoporsi al minor costo dell'assicurazione del dipendente presso l'I.N.P.S. invece che presso la C.P.D.E.L., provvedano al licenziamento fittizio e per breve tempo del proprio dipendente. La norma derogativa dell'obbligo dell'iscrizione alla C.P.D.E.L. non dovrebbe, per tali motivi, trovare applicazione se nel biennio anteriore la ultima assunzione, l'interessato è già stato alle dipendenze dello stesso ente per un periodo superiore ad un anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

I dipendenti da enti locali e da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, assunti temporaneamente e comunque per un periodo inferiore a un anno, qualunque sia il servizio cui vengono adibiti, anche se a carattere « permanente », in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1938, n. 68, e dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e relative integrazioni e modificazioni, devono essere assoggettati alle assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la disoccupazione e per la tubercolosi gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I periodi di servizio come sopra prestati sono cumulabili agli effetti dell'eventuale raggiungimento del diritto a pensione a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali. Peraltro la Cassa stessa si sostituirà, limitatamente a tali periodi, nei diritti derivanti al dipendente per l'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La presente legge non si applica ai dipendenti che abbiano prestato la loro opera presso lo stesso Ente per un periodo superiore a un anno, anche se discontinuo, nel biennio precedente l'ultima assunzione.